

N. R.G. 40807/2018



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Luciana Sangiovanni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA ex art 281 sexies

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40807/2018 promossa da:

INPGI - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA" , IN PERSONA DEL PRESIDENTE P.T.
con il patrocinio degli avv.ti Federico Freni e Romano Nicola

ATTORE

contro

MANUELE D'ALESSANDRO

CIMINI FRANK, con il patrocinio degli avv.ti Vallefucio Angelo e Vincenza Dafne Alastra ;

CONVENUTI

OGGETTO: azione di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa

Ragioni di fatto e diritto della decisione

Con atto di citazione parte attrice ha convenuto dinanzi a questo Tribunale i sig.ri Manuela D'Alessandro e Frank Cimini – rispettivamente nella qualità di giornalista autrice dell'articolo in contestazione e proprietario del blog *www.giustiziami.it* dove lo scritto è stato pubblicato – per sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da diffamazione, ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c., in relazione all'articolo "*Giornalisti, contenti che l'Inpgi non è parte civile contro chi vi avrebbe truffato?*".

Parte attrice ha richiamato alcune parti dell'articolo, assumendone il carattere diffamatorio, e concludendo per la condanna dei convenuti, in solido o disgiuntamente, al risarcimento dei danni quantificati nella somma complessiva di euro 50.000,00 ovvero in quella ritenuta di giustizia, oltre al pagamento della sanzione pecuniaria ex art. 12 L. 47/1948 nella misura di euro 25.000,00 ovvero in quella ritenuta di giustizia. Ha chiesto, inoltre la pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell'art. 120 c.p.c.

Parte convenuta si è costituita in giudizio contestando la domanda

Ha in particolare chiesto la dichiarazione di inammissibilità della domanda ex art. 12 L. 47/1948 e concluso per il rigetto dell'intera domanda, posto che la condotta della giornalista è scriminata dall'esercizio del diritto di cronaca e critica, nonché l'inammissibilità o infondatezza della domanda nei confronti del sig. Cimini, non potendo farsi applicazione dell'art. 57 c.p. al proprietario del *blog*.

Concessi i termini ex art. 183, sesto comma c.p.c., la causa è stata rinviata all'udienza del 6 ottobre 2021 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

Deve premettersi che la vicenda *de quo* va inquadrata nell'ambito di un procedimento penale per bancarotta fraudolenta della Sopraf e per i reati di truffa e corruzione ai danni di enti previdenziali a carico dei soggetti coinvolti – tra cui il sig. Camporese, allora Presidente dell'INPGI – conclusosi con la piena assoluzione di quest'ultimo (Tribunale di Milano, sez. II. pen. 17 giugno 2017 n. 8789).

In tale vicenda si inserisce l'articolo pubblicato il giorno stesso della prima udienza dibattimentale del processo che si è tenuta in data 13 marzo 2015 sul blog www.giustiziami.it, dove la giornalista sintetizzava l'attività processuale svolta, sottolineando la costituzione dell'ENPAM e della Cassa Previdenziale dei ragionieri quali parti civili e la mancata costituzione dell'INPGI.

Parte attrice, nell'atto introduttivo del giudizio, si è limitata ad allegare il tenore gravemente offensivo dell'articolo, *“farcito di asserzioni prive di qualsivoglia fondamento”* – senza tuttavia individuarle specificatamente – dolendosi altresì dell'assenza di continenza e lamentando che la giornalista aveva pubblicato lo scritto al solo fine di generare un clima di tensione in merito all'operato dell'INPGI e dell'intera dirigenza. Solo nella memoria n. 1 ex art. 183, comma 6, c.p.c., ha individuato quegli interrogativi rispetto ai quali può ritenersi il carattere diffamatorio: *“Cari giornalisti, siete contenti che l'ente che custodisce le vostre pensioni non cerchi di rimettere in cassa quasi otto milioni rubati agli iscritti attraverso una presunta truffa? ... Come mai? Facciamo un'ipotesi. Forse perché il Presidente dell'Inpgi Andrea Camporese è tra gli indagati in un rivolo di questa indagine? ... nel frattempo, però, è umiliante per chi rappresenta che l'Inpgi non si costituisca parte civile ...”*.

Posto che è pacifico che anche le persone giuridiche possono rivestire la qualifica di persona offesa del reato di diffamazione, la domanda deve essere rigettata per le ragioni qui di seguito riportate.

Lo scritto a firma della sig.ra D'Alessandro si articola in una prima parte dove viene riportata l'attività giudiziaria svolta in sede di prima udienza dibattimentale e in una seconda parte dove la giornalista si pone degli interrogativi concernenti la mancata costituzione di parte civile dell'INPGI, costituzione, peraltro, avvenuta dopo più di un anno dalla pubblicazione dell'articolo.

Appare evidente che la prima parte possa ricondursi ad un legittimo esercizio del diritto di cronaca giudiziaria, considerato che la giornalista è stata pienamente rispettosa dei criteri elaborati dalla giurisprudenza, quali la verità oggettiva del fatto, la pertinenza e la continenza espressiva.

In particolare, con riguardo alla verità oggettiva, le attività giudiziarie raccontate si sono effettivamente svolte in sede di prima udienza dibattimentale.

Non è contestata l'omessa costituzione dell'INPGI come parte civile e il coinvolgimento del sig. Camporese nel processo, individuato dalla giornalista come mero indagato e non come imputato (stante il rinvio a giudizio). Ai fini della verità del fatto a nulla rileva la costituzione dell'INPGI dopo più di un anno dalla pubblicazione dell'articolo e l'assoluzione del sig. Camporese per il reato ascrittogli. Risulta univoco

l'orientamento della Suprema Corte , in tema di cronaca giudiziaria, concernente la sussistenza del criterio della verità del fatto che implica quello della temporaneità: la verità dell'informazione deve essere valutata con riferimento al momento in cui le notizie sono state divulgate, non assumendo rilievo le susseguenti fasi del processo, che ben potrebbero condurre a risultati differenti (Cass. civ., sez. III, 10 aprile 2018, n. 24173).

Per quanto attiene al requisito della pertinenza, sussiste l'interesse pubblico all'informazione.

Dalla documentazione depositata in atti, emerge che la vicenda ha avuto un forte impatto mediatico, tanto da coinvolgere la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'Interrogazione Parlamentare n. 4-02273 (cfr. doc in atti) palesa in maniera chiara e inconfutabile la gravità degli eventi come allora apparivano, nonché la rilevanza sociale degli stessi.

Con particolare riguardo al requisito della continenza espressiva, la parte relativa al resoconto giudiziario nulla consente di registrare ai fini di un eventuale travalicamento.

Con riguardo, invece, alle espressioni evidenziate dalla parte attrice nella memoria n. 1 ex art 183, comma 6, c.p.c., trattasi evidentemente di un legittimo esercizio del diritto di critica politica in relazione ad un evento di cronaca giudiziaria correttamente riportato.

Appare evidente, infatti, che gli interrogativi che si pone la professionista – peraltro, direttamente coinvolta nella vicenda – sono finalizzati a proporre al lettore una delle possibili chiavi interpretative e valutative concernenti la mancata costituzione di parte civile ad opera dell'INPGI (successivamente intervenuta, a riprova della necessità della stessa) che poteva risultare di difficile spiegazione al momento dell'apertura del dibattimento. A tal proposito, deve ritenersi che lo stesso uso sapiente del condizionale e della forma dubitativa sia sintomatico dell'assenza di ogni intenzione manipolativa o lesiva.

Non a caso la giornalista propone una ipotesi interpretativa (*Facciamo un'ipotesi*) e si interroga sul possibile conflitto di interessi tra l'istituto e il Suo ex Presidente (*“Forse perché il Presidente dell'Inpgi Andrea Camporese è tra gli indagati in un rivolo di questa indagine”*) per poi concludere evidenziando il disagio della mancata costituzione di parte civile dell'Istituto da parte di coloro che sono direttamente interessati al recupero delle somme investite (*“nel frattempo, però, è umiliante per chi rappresenta che l'Inpgi non si costituisca parte civile ...”*).

Come è noto *“.. l'attività giornalistica, quale manifestazione del diritto di critica, pur esprimendosi in un giudizio o, più genericamente, in un'opinione - che, come tale, non può che essere fondata su un'interpretazione dei fatti e, quindi, non può che essere soggettiva - è condizionata, quanto alla legittimità del suo esercizio, dal limite della continenza, sia sotto l'aspetto della correttezza formale dell'esposizione, sia sotto quello sostanziale della non eccedenza dei limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse; e presuppone, quindi, da un lato, che il fatto o comportamento oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre*

circostanze oggettive, e, dall'altro, che la narrazione, pur potendosi manifestare con l'uso di un linguaggio colorito o pungente, non trascenda mai in affermazioni ingiuriose e denigratorie o in attacchi puramente offensivi della persona presa di mira” (cfr. Cass 22042/2016) .

Nel caso di specie la giornalista, dopo aver riportato fatti noti (la mancata costituzione dell'Inpgi alla data della prima udienza dibattimentale e il rinvio a giudizio del Camporese) non eccedendo il limite della continenza, ha formulato il suo giudizio critico in relazione all'intera vicenda che presentava indubbi profili di interesse pubblico .

La domanda dell'attore deve pertanto essere respinta , trattandosi del legittimo esercizio del diritto di cronaca giudiziaria e critica politica.

Per mera completezza espositiva, deve osservarsi che la richiesta dell'attore volta alla condanna del convenuto, sig. Frank Cimini, ai sensi dell'art. 11 Legge n. 47/1948 – in quanto proprietario del blog www.giustiziami.it ove è stato pubblicato l'articolo – non è ammissibile. Secondo l'indirizzo oramai consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'interpretazione evolutiva e costituzionalmente orientata del termine “stampa” di cui all'art. 1 della legge n. 47 del 1948 non può estendersi “in blocco” a tutti i nuovi mezzi, informatici e telematici, di manifestazione del pensiero (forum, blog, newsletter etc.) a prescindere dalle caratteristiche specifiche di ciascuno di essi. I citati siti web, in cui chiunque può inserire dei contenuti, non possono essere assimilati al periodico telematico, ai fini della sussistenza della diffamazione (cfr. Cass., 19 febbraio 2018, n. 16751).

La domanda deve essere pertanto integralmente respinta , con liquidazione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza, nella misura di cui al dispositivo, liquidata in assenza di nota spese

PQM

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- rigetta la domanda attrice;
- condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta, complessivamente liquidate in euro 4.850,00 oltre accessori come per legge.

Il Giudice

Dott.ssa Luciana Sangiovanni